

# SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

**Settimana di formazione giudicante penale per i magistrati ordinari  
in tirocinio nominati con D.M. 15 aprile 2024  
16 – 20 settembre 2024**

## **LA FASE DELLA DISCUSSIONE: LA REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO**

SOMMARIO: 1. Nozione e finalità della requisitoria - 2. Contenuto della requisitoria - 3. Tipologie di requisitoria - 4. Tecniche argomentative ed accorgimenti oratori - 5. L'eventuale replica

Scandicci, 18 settembre 2024

Relatore Luca Sciarretta  
Sostituto Procuratore della Repubblica di Pescara

## 1. Nozione e finalità della requisitoria

Il **codice di procedura penale non contiene una definizione della requisitoria** e menziona il termine requisitoria soltanto in due articoli: l'art. 614 (per indicare le conclusioni del pubblico ministero nel dibattimento davanti alla Corte di Cassazione) e l'art. 703 (per indicare le richieste presentate dal procuratore generale alla Corte di Appello nel procedimento di estradizione per l'estero).

L'art. 523 per il dibattimento in primo grado (al quale rinvia integralmente l'art. 602 per il dibattimento in appello) parla invece di "discussione" e di "conclusioni" (del pubblico ministero e delle altre parti).

Questa relazione si occuperà della requisitoria del pubblico ministero in primo grado.

In assenza di una definizione codicistica, può valere ancora oggi la **definizione della requisitoria** come *"l'atto tipico con cui l'ufficio della pubblica accusa propone al giudice i propri svolgimenti dialettici, richiedendogli una data pronuncia, tendenzialmente definitiva [...] con la requisitoria [...] il pubblico ministero propone e sviluppa nella sua integralità la tesi accusatoria, svolgendo le proprie argomentazioni sulle risultanze del processo ed avanzando le proprie richieste a carico o a favore dell'imputato"* (così CARLI, Requisitoria, in Enc. del dir., Milano, 1988, vol. XXXIX, p. 905).

La requisitoria del pubblico ministero, **dal punto di vista concettuale e finalistico, è sempre uguale in ogni processo**: dovrebbe costituire una **"traccia di sentenza"**, proponendo una valutazione dei fatti e delle prove raccolte con metodo dialettico, il cui esito consiste nella verifica o falsificazione della ipotesi accusatoria cristallizzata nell'imputazione.

Ed invero, il pubblico ministero, terminato il processo, deve chiedersi, come se fosse il giudice, se i mezzi di prova assunti nel corso del processo abbiano restituito risultati probatori (comprensivi, ovviamente, anche degli indizi gravi, precisi e concordanti), capaci di dimostrare la fondatezza, oltre ogni ragionevole dubbio, dei fatti descritti nell'imputazione e della conseguente responsabilità dell'imputato (fondatezza riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, che dovranno avere avuto dimostrazione, per mezzo dell'istruttoria dibattimentale, in fatto e in diritto).

Sia in caso affermativo, sia in caso negativo, il pubblico ministero con la requisitoria dovrà esporre sinteticamente gli argomenti relativi a tutti gli aspetti fondamentali che consentono di ritenere provata o non provata l'ipotesi accusatoria: concludendo, nel primo caso con una richiesta di condanna, nel secondo caso con una richiesta di proscioglimento.

Se la requisitoria viene formulata dal pubblico ministero in questi termini, affrontando sinteticamente tutti i temi necessari per la decisione del processo, appare evidente la sua importante utilità processuale: sia per il giudice (alla cui valutazione vengono offerti argomenti e spunti di riflessione), sia per le altre parti (che comprenderanno ancora meglio, rispetto al solo contenuto dell'imputazione e delle prove assunte, il complesso dei temi e degli argomenti con i quali eventualmente confrontarsi nelle arringhe difensive).

**Ma cosa significa che il pubblico ministero deve farsi giudice? O meglio, che deve farsi anche giudice?**

Questo è un aspetto fondamentale della funzione ordinamentale e processuale del pubblico ministero, che non riguarda soltanto il momento finale della requisitoria, ma l'intera sua attività, sin dalla prima valutazione della notizia di reato e dai primi atti di indagine esperiti personalmente o delegati.

**Significa, anzitutto, evitare *bias* cognitivi.**

Il giudice, all'inizio di un processo, non procede per ipotesi: assiste e partecipa, in posizione di terzietà, alla assunzione delle prove richieste dalle parti sui rispettivi temi probatori.

Il pubblico ministero, al contrario, **nel corso delle indagini preliminari**, acquisita la notizia di reato, **procede per ipotesi.**

Ma le ipotesi sono fatte per essere verificate oppure falsificate.

**Il pubblico ministero deve dunque essere al tempo stesso investigatore e giudice:** deve essere investigatore nel porre le ipotesi ed esperire gli atti di indagine volti alla ricerca degli elementi di prova, ma deve essere giudice nel verificarle: ed è in questo secondo momento che deve evitare *bias* cognitivi.

Insegnano gli psicologi che tutti noi, per la "*legge psicologica dell'inerzia*", una volta scelto un certo schema esplicativo della realtà, tendiamo inconsapevolmente ad adottare una strategia che lo sottragga al controllo falsificante.

Lo stesso rischio caratterizza l'attività di direzione delle indagini del pubblico ministero: una volta posta un'ipotesi investigativa, l'inquirente tenderà a rimanere ancorato alla propria convinzione, di guisa che i dati non coerenti vengono o mentalmente eliminati oppure reputati irrilevanti rispetto all'ipotesi ricostruttiva del fatto storico, che funge da chiave di lettura esclusiva di tutte le risultanze, anche di quelle che giustificherebbero itinerari investigativi differenti.

Ecco perché è importante che anche nella fase delle indagini preliminari, al fine di evitare l'imbastimento di processi con imputazioni infondate, il pubblico ministero sia anche giudice delle sue ipotesi investigative.

**Ma in concreto, come deve operare il pubblico ministero?**

Si tratta di una verifica difficile da effettuare, perché il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari non è, di regola, aiutato dal contraddittorio con l'indagato e con il suo difensore (perché l'indagine è tendenzialmente segreta).

Tuttavia, si tratta di una verifica necessaria, che il pubblico ministero deve affrontare sulla base di due direttrici.

In primo luogo, **il pubblico ministero deve conoscere perfettamente quali elementi la norma e la giurisprudenza** richiedono indefettibilmente affinché una determinata condotta possa integrare una fattispecie di reato.

Ad esempio, acquisita una notizia di reato per il delitto di corruzione, il pubblico ministero, prima di impostare le indagini, deve conoscere quali sono tutti gli elementi costitutivi del reato di corruzione e gli standard probatori richiesti dalla giurisprudenza per ciascuno di essi: qualifica soggettiva dell'autore del presunto reato, profilo della corruzione attiva (promessa e/o anche dazione), nozione di "altra utilità", profilo della corruzione passiva (solo asservimento della funzione secondo lo schema dell'art. 318 c.p. o anche adozione di un atto contrario ai doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 319 c.p.),

indici sintomatici della esistenza dell'accordo corruttivo enucleabili dalle sentenze della Suprema Corte, nesso tra promessa e/o dazione indebita e condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Solo se avrà chiaro cosa cercare, il pubblico ministero potrà formulare ipotesi fondate e andare alla ricerca di elementi in grado di confermarle.

Ma questo non basta.

Il pubblico ministero, durante la fase delle indagini, **deve formulare egli stesso dubbi alle proprie ipotesi investigative**, deve ragionare sulla esistenza di possibili contraddizioni o incoerenze, deve immaginare ricostruzioni alternative, al fine di giungere alla valutazione conclusiva di fondatezza o meno dell'ipotesi investigativa; e, se le ipotesi iniziali non sono confermate, il pubblico ministero deve verificare se vi è spazio per ulteriori ipotesi oppure no.

Soltanto procedendo in questo modo, bandendo pigrizia, superficialità ed innamoramenti delle proprie ipotesi iniziali, il pubblico ministero potrà ridurre il rischio di incorrere in valutazioni errate (in definitiva il pubblico ministero deve essere giudice delle sue stesse ipotesi).

Che c'entra tutto ciò con la requisitoria?

**Nella requisitoria** il pubblico ministero deve procedere allo stesso modo, non più all'esito di una indagine segreta e unilaterale, ma al termine di un pubblico dibattimento svolto in contraddittorio con l'imputato e con il suo difensore: le valutazioni del pubblico ministero non hanno più ad oggetto elementi di prova (raccolti unilateralmente nelle indagini preliminari), ma risultati probatori assunti nel corso del processo.

Ma il **metodo dialettico o dialogico è lo stesso**: il pubblico ministero deve verificare, nell'accingersi a rassegnare le sue conclusioni, se le prove assunte in dibattimento confermano oppure no l'ipotesi accusatoria cristallizzata nell'imputazione.

Le norme che regolano l'acquisizione delle prove nel corso del dibattimento sono improntate a criteri eminentemente dialettici, o se si vuole, dialogici nel senso che la prova viene acquisita in un contesto articolato di proposizioni tendenzialmente antitetiche che caratterizzano l'introduzione e l'acquisizione della prova nel giudizio, fin dalla fase degli atti preliminari al dibattimento.

In particolare, le regole che disciplinano l'esame diretto e il controesame di testimoni, periti e imputati riflettono un metodo di acquisizione della prova sostanzialmente dialettico nel senso che la ricerca della verità processuale, obiettivo prioritario del processo penale, si sviluppa per tesi ed antitesi, ferma restando l'osservanza delle "garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza del giudizio e il rispetto della persona" (si veda la direttiva n. 73 della delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, legge 16 febbraio 1987, n. 81).

**Il pubblico ministero**, anche qui senza pigrizia e innamoramento preconcepito delle proprie idee, **deve confrontarsi con le prove emerse in contraddittorio**, valutando e argomentando se e in che misura costituiscano conferma, o al contrario smentita, dei vari profili dell'ipotesi accusatoria.

Si tratta di una **verifica faticosa, che deve essere svolta su ogni singola fonte di prova** (dichiarativa, documentale, tecnica, scientifica) e che deve tenere in debita considerazione, non soltanto le obiezioni o le vere e proprie ricostruzioni alternative esplicitamente introdotte nel processo dalle difese, ma anche tutte quelle ulteriori obiezioni astrattamente ipotizzabili: perché anche di queste un giudice attento terrà conto, e dunque il pubblico ministero lo deve fare prima, per evitare equivoci e non detti.

Assenza di pigrizia e di innamoramento delle proprie tesi significa anche non commettere l'errore di tacere in requisitoria sulle debolezze o le contraddizioni di alcuni aspetti dell'ipotesi accusatoria che

tuttavia non sono da sole in grado di smentire l'imputazione, e ciò anche al fine: per un verso, di evitare di screditare psicologicamente l'accusa davanti al giudice, per altro verso, di evitare che la difesa possa enfatizzare tali aspetti ed insinuare che il pubblico ministero voleva nasconderli.

Con innovazione rispetto al precedente codice di rito, **la requisitoria si colloca**, ora, in ogni caso, anche quando vi sia parte civile, **come primo atto della discussione**.

Tale collocazione della requisitoria nel contesto della discussione, e, particolarmente, il fatto che il pubblico ministero non è destinato, rispetto ai suoi interlocutori, ad avere l'ultima parola, deve indurre il magistrato del pubblico ministero ad impostare la sua requisitoria in termini tali da tenere sistematicamente presente gli argomenti che sostengono la tesi avversa, la qual cosa implica non solo capacità di ordire una trama ragionevole delle proprie argomentazioni, ma, prima ancora, la capacità di rappresentarsi gli argomenti spendibili utilmente dalla controparte.

Soltanto così, all'esito di questo faticoso e approfondito percorso ricostruttivo e valutativo, la requisitoria del pubblico ministero potrà soddisfare alla sua autentica finalità ed assurgere realmente a utile e credibile traccia di sentenza.

Può sembrare una ovvietà, ma per assurgere a questa importante e nobile funzione, la requisitoria necessita di una precondizione essenziale.

Il pubblico ministero deve avere una **conoscenza approfondita degli atti del processo da discutere**, di tutti gli atti: trascrizioni degli esami dibattimentali di testimoni, periti, consulenti tecnici e parti private; prove documentali prodotte da tutte le parti; elaborati di perizia e di consulenza tecnica di tutte le parti; eventuali perizie trascrittive di intercettazioni effettuate nel corso delle indagini; visione dei video contenuti in supporti prodotti al fascicolo per il dibattimento o contenuti nel fascicolo del pubblico ministero acquisito per il giudizio abbreviato (es. il video di una rissa).

Ciò presuppone, ovviamente, la visione fisica del fascicolo da parte del pubblico ministero prima della discussione (sia in caso di abbreviato che in caso di dibattimento), non essendo sufficiente la consultazione degli atti sull'applicativo TIAP se non vi sono digitalizzati tutti gli atti (e ciò soprattutto nei casi in cui il pubblico ministero si trova a discutere un processo che non ha seguito personalmente nella fase dell'istruttoria dibattimentale).

## 2. Contenuto della requisitoria

Il contenuto indefettibile della requisitoria, di ogni requisitoria, discende dalla sua finalità, così come descritta nel precedente paragrafo.

Nella requisitoria il pubblico ministero deve esporre, sinteticamente, ma in modo esauriente, i fatti accertati, le prove assunte e le argomentazioni giuridiche poste a fondamento dell'imputazione.

Secondo una **tradizione ormai consolidata, risalente agli albori della retorica**, la predisposizione di qualsiasi discorso persuasivo, e dunque anche della requisitoria, dovrebbe articolarsi in tre fasi distinte: **la prima** (denominata dagli antichi "*inventio*") destinata alla individuazione degli argomenti da porre a sostegno della tesi che si intende sostenere; **la seconda** (denominata "*dispositio*") finalizzata alla scelta e alla distribuzione degli argomenti stessi all'interno del discorso; **la terza** (denominata "*elocutio*") consistente nel dare al discorso la forma linguistica più appropriata (così TRAVERSI, La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie, Giuffrè editore, 2002).

Soffermiamoci, per il momento, sui primi due aspetti.

Anzitutto, il **percorso delle argomentazioni del pubblico ministero** non può che riflettere la sequenza indicata dall'articolo 527 c.p.p. in tema di deliberazione della sentenza:

1. questioni preliminari;
2. questioni di fatto concernenti l'imputazione;
3. questioni di diritto concernenti l'imputazione;
4. questioni relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza.

Questo appena indicato dovrebbe dunque costituire l'indice di ogni requisitoria (sia orale che scritta).

I punti 1 e 4 non necessitano di particolari approfondimenti in questa sede.

Quanto alle (**eventuali**) **questioni preliminari**, di regola già tutte risolte dal giudice con apposita ordinanza, l'utilità di trattarle nella parte introduttiva della requisitoria potrebbe essere quella di ribadire, anche in vista dell'eventuale giudizio di appello, gli argomenti tecnici e giuridici poste a fondamento della loro soluzione, soprattutto ove il pubblico ministero individui e sviluppi argomentazioni ulteriori rispetto a quelle esposte dal giudice nell'ordinanza con la quale questi ha rigettato la questione preliminare.

In ordine alle **richieste sull'applicazione di pene e misure di sicurezza**, che costituiscono la parte finale della requisitoria, il pubblico ministero dovrebbe essere il più possibile esauriente, indicando e argomentando su tutti i profili del trattamento sanzionatorio richiesto (tipo di pena, entità della pena base, eventuali aumenti e diminuzioni per le circostanze ritenute applicabili, aumenti per l'eventuale ritenuta continuazione tra più reati, ecc.), ed evitando di concludere la requisitoria con richieste generiche del tipo "*si richiede la pena ritenuta giusta*" o simili.

Con riferimento ai punti 2 e 3, che costituiscono la parte centrale e più importante di ogni requisitoria, per evitare che gli argomenti vengano trattati senza un criterio logico e in maniera confusa o incompleta, occorre procedere alla scelta di quelli ritenuti più utili e alla loro disposizione in un certo ordine, in modo tale che ciascuno di essi occupi il luogo in cui possa esplicare la massima forza di persuasione.

Secondo gli antichi maestri di retorica, **le parti del discorso persuasivo sono fondamentalmente quattro**: esordio, narrazione, argomentazione ed epilogo.

Si tratta di una partizione che ben potrebbe essere seguita per una requisitoria.

**L'esordio** è la parte iniziale del discorso, che ha la funzione di introdurre la vicenda oggetto del processo e di suscitare l'attenzione dell'uditorio, conciliandosene anche la benevolenza.

Uno dei modelli di esordio molto comune è quello della "*partitio*", che consiste nel preannunciare, schematicamente, i principali temi che saranno affrontati nel corso della requisitoria.

**La narrazione** consiste nella "*persuasiva esposizione dei fatti accaduti o che si suppone siano accaduti*" (così QUINTILIANO, *Institutio oratoria*).

La narrazione costituisce una fase meramente preparatoria dell'argomentazione, in quanto ha la funzione di esporre, dal proprio punto di vista, la ricostruzione dei fatti emersi dai mezzi di prova assunti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in maniera ovviamente meno sintetica di quella descritta nell'imputazione, nonché di anticipare gli argomenti che verranno trattati successivamente.

**L'argomentazione** è la parte del discorso destinata alla trattazione degli argomenti addotti a sostegno della propria tesi, con specifico riferimento: per un verso, ai risultati probatori emersi in ordine a ciascun fatto o circostanza da provare; per altro verso, ai profili giuridici attinenti, sia alla qualificazione giuridica dei fatti, sia ai criteri processuali di valutazione delle prove.

A seconda delle specificità del caso concreto, l'argomentazione può essere preceduta oppure il più delle volte seguita, dalla **confutazione**, cioè dalla dimostrazione della infondatezza degli argomenti addotti dalla difesa (sia di quelli che vorrebbero indebolire la tesi accusatoria, sia di quelli integranti una vera e propria ricostruzione alternativa del fatto).

La confutazione, al pari dell'argomentazione, riguarderà di regola, sia la valutazione degli apporti probatori (testi citati dalla difesa, documenti prodotti dalla difesa, consulenti tecnici di parte, ecc.), sia le interpretazioni squisitamente giuridiche (sostanziali e processuali) sostenute dalla difesa.

Quanto alla **ricerca degli argomenti da esporre**, come è noto, si deve al pensiero aristotelico la prima definizione della *topica* intesa come "*l'arte di trovare le premesse per l'esercizio della dialettica le cui conclusioni, ove sia il caso, vengono diffuse persuasivamente attraverso la retorica*".

Alcune di queste premesse sono caratterizzate da qualità che le rendono più importanti di altre: sono le opinioni degne di stima, professate dai più o dai più autorevoli, e comunque le più diffuse.

Come si rileva in dottrina, ancora oggi l'oratore e, per quanto interessa in questa sede, il pubblico ministero, nel pronunciare la sua requisitoria può trovare conveniente porre a premessa del proprio discorso ovvero confutare o, comunque, considerare queste opinioni qualificate.

Ad esempio, nella c.d. *topica* giuridica, è essenziale il ricorso ai precedenti giurisprudenziali, che può costituire un punto di riferimento logico e argomentativo per l'autore del discorso (il pubblico ministero) ed il destinatario del messaggio comunicativo (il giudice): seguendo le indicazioni della *topica* giuridica, un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, perfettamente aderente al caso concreto oggetto del processo che deve discutersi, potrà costituire uno dei principali paradigmi argomentativi sui quali fondare la requisitoria, al pari di autorevoli tesi dottrinali o di valide opinioni scientifiche.

Quanto all'**ordine di esposizione degli argomenti**, il suggerimento degli antichi retori, probabilmente valido anche oggi, è quello di seguire il c.d. "ordine nestoriano" (così denominato dalla disposizione con cui il generale greco Nestore, immortalato nell'*Iliade*, schierava le proprie truppe), consistente nel presentare per primo e per ultimo gli argomenti ritenuti più forti, e nel mezzo quello considerato meno convincente.

**L'epilogo** è definito da Cicerone come "*il termine ed il coronamento dell'intera orazione*" (così, CICERONE, *Rhetorici libri qui vocantur de inventione*).

Esso ha, anzitutto, una funzione di persuasione dell'uditorio, che si realizza mediante la "ricapitolazione", consistente nel riassumere gli argomenti, ossia nel trattare nuovamente, ma rapidamente, i punti più importanti dei principali argomenti trattati nelle fasi precedenti.

In secondo luogo, l'epilogo ha una funzione di coinvolgimento emotivo dell'uditorio, soprattutto se serve anche a preannunciare l'imminente conclusione: come rilevava Aristotele (nella Retorica), l'annuncio della conclusione ha infatti il potere di ridestare l'attenzione di chi ascolta, ridandogli energia, "*come avviene ai corridori quando giungono in vista del traguardo*".

### 3. Tipologie di requisitoria

Quanto alla **forma dell'atto processuale requisitoria**, non sembra esserci dubbio che essa sia connotata da oralità, tanto è vero che il secondo comma dell'articolo 523 c.p.p. indica per la sola parte civile il diverso obbligo di presentare conclusioni scritte.

Tuttavia, per rendere più efficace la requisitoria, non soltanto è possibile, ma anzi è in alcuni casi auspicabile depositare note scritte il cui scopo può ben essere quello di valorizzare le conclusioni orali, liberandole dalle parti più pedissequae e contenendo l'esposizione orale in limiti temporalmente compatibili con i fisiologici cali di attenzione del giudice.

Peraltro, è stato notato che un sistema che conosce, come principio di ordine generale, la possibilità di presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento memorie e richieste scritte (art. 121 c.p.p.), non può non prevedere che memorie e richieste scritte siano presentate anche nella fase della discussione. Soccorre in questo senso anche l'art. 482 comma 1 prima parte c.p.p., che recita: "*Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegare al verbale*".

La memoria come tale è un atto con cui si illustrano al giudice le proprie ragioni in fatto ed in diritto, essa non può spingersi però oltre la rielaborazione del materiale raccolto in dibattimento con le regole di assunzione delle prove previste dal codice, e in particolare non può costituire il veicolo per introdurre surrettiziamente nuove prove ad istruttoria dichiarata chiusa.

Dal punto di vista delle **modalità di esposizione**, invece, non esiste una sola requisitoria, ma esistono varie requisitorie, molto diverse tra loro: requisitoria per casi non complessi e quella per casi complessi; requisitoria orale e scritta; requisitoria nel giudizio abbreviato e quella al termine di un dibattimento; requisitoria davanti a giudici soltanto professionali e quella davanti a giudici anche non professionali; requisitoria ed eventuale replica successiva alle arringhe difensive.

Ad ogni tipologia di requisitoria dovrebbero corrispondere differenti caratteristiche di esposizione.

Nei **processi non particolarmente complessi**, di durata limitata e con poche fonti di prova, la requisitoria può essere soltanto orale, sintetica sui punti principali in fatto e in diritto, con evidenziazione, quanto al fatto, dei passaggi salienti delle prove dichiarative e dei documenti decisivi (ad esempio, un processo per maltrattamenti dove sono sentite persona offesa, familiari, amici, polizia giudiziaria e prodotti pochi documenti).

Nei **processi complessi**, nei confronti di più imputati, e/o con numerose imputazioni, e/o con imputazioni gravi (es. omicidio), e/o tecnicamente complessi (es. colpa professionale), la requisitoria dovrebbe essere anche scritta, esauriente, eventualmente multimediale.

Nei **processi complessi in cui vi sono importanti prove non assunte in dibattimento** davanti al giudice (es. perizia trascrittiva di intercettazioni, testimoni assunti nelle forme dell'incidente probatorio, elevato numero di documenti prodotti, ecc.), il pubblico ministero dovrà soffermarsi maggiormente sui risultati emersi da tali fonti di prova.

Nei **processi celebrati nelle forme del giudizio abbreviato** (a maggior ragione se preceduti da un provvedimento applicativo di misure cautelari emesso nella fase delle indagini preliminari), avendo il giudice a disposizione tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, la requisitoria potrà essere più rapida in punto di ricostruzione del fatto, e magari più approfondita con riferimento ai punti decisivi del processo, in fatto e in diritto.

Nei **processi davanti alla Corte di Assise**, dove a fianco dei giudici professionali siedono anche giudici non professionali, la requisitoria deve avere contenuti e modalità di esposizione comprensibili anche da un uditorio non tecnico.

## 4. Tecniche argomentative ed accorgimenti oratori

Sino a questo momento ci siamo soffermati sulle prime due fasi del discorso persuasivo: la prima (denominata dagli antichi “*inventio*”) destinata alla individuazione degli argomenti da porre a sostegno della tesi che si intende sostenere; la seconda (denominata “*dispositio*”) finalizzata alla scelta e alla distribuzione degli argomenti stessi all’interno del discorso.

È giunta l’ora di approfondire anche **la terza fase** (denominata “*elocutio*”) consistente nel dare al discorso la forma linguistica più appropriata.

È innegabile, e su questo tema non sono ammesse ipocrisie, che **la requisitoria** (così come l’arringa difensiva), essendo una esposizione dei fatti proveniente da una parte, per quanto pubblica, ha connaturata in sé una **finalità anche persuasiva del giudice**, intesa come tentativo di convincere il giudice sulla correttezza, razionalità e completezza delle valutazioni probatorie a cui la parte, in questo caso il pubblico ministero, è giunta.

Per essere maggiormente persuasiva, la requisitoria deve essere caratterizzata dall’utilizzo di **alcune tecniche argomentative** e di **taluni accorgimenti oratori**.

Un pubblico ministero moderno, preparato, capace, professionale, consapevole della sua funzione, deve curare anche questo aspetto della sua professionalità, anche perché il dibattimento e il suo epilogo, costituito dalla requisitoria, è la fase più importante dell’attività del pubblico ministero che opera in primo grado, la sede dove tutto il lavoro svolto in precedenza trova conferma o smentita.

**Non è vero che, se i fatti sono provati, allora “parlano” da soli**: anche oggi, come in passato, è innegabile l’importanza della forma che il messaggio comunicativo deve assumere per poter essere persuasivo, di guisa che, se si dispone di buoni argomenti, è essenziale saperli esprimere in modo adeguato, pena, in caso contrario, l’assenza di capacità persuasiva del discorso.

**Non è vero nemmeno che il giudice**, ai fini della formazione del suo convincimento, **è in grado di valutare e criticare autonomamente il materiale probatorio raccolto**, senza che il contributo delle parti del processo assuma un rilievo importante e a volte decisivo.

Ed invero, è stato correttamente osservato che in ogni attività decisionale il giudice trae certe conclusioni sulla base di una sequenza più o meno complessa di ragionamenti, suscettibili di determinati esiti variabili a seconda delle premesse date e del modo di svolgerle.

Lo scopo del contraddittorio tra le parti, dunque, è proprio questo: muovendo dall’idea che nessun metodo appare idoneo a garantire l’affidabilità dell’accertamento finché resta affidato ad un unico soggetto conoscente, si ritiene ormai pacificamente che soltanto gli apporti probatori ed argomentativi delle parti siano in grado di neutralizzare o ridurre il pericolo, insito in ogni giudizio, rappresentato dalla inevitabile soggettività del giudicante.

Ciò premesso, è innegabile che, **se i fatti sono sprovvisti di prove sufficienti**, il compito del pubblico ministero è più semplice, in quanto dovrà limitarsi a richiedere il proscioglimento dell’imputato dopo una sintetica esposizione delle ragioni (che sarà certamente implementata dalle successive argomentazioni sviluppate dal difensore dell’imputato).

**Se, al contrario, secondo il pubblico ministero i fatti sono sufficientemente provati**, nella requisitoria occorre curare che vengano esposti in maniera convincente.

Non è un’attività semplice, perché coinvolge anche aspetti logici e psicologici, ma si impara studiando e facendo esperienza.

Iniziando dalle principali **tecniche argomentative**, è fondamentale che l'esposizione sia caratterizzata, tra le altre cose, da chiarezza, proprietà di linguaggio, comprensibilità, linearità logica, capacità di resistenza alle obiezioni, evidenziazione delle convergenze probatorie: tutti elementi che contribuiscono ad accrescere la forza degli argomenti esposti, la loro capacità di determinare l'adesione dell'uditorio.

Inoltre, grande importanza assumono le principali argomentazioni logiche, quali l'argomento di identità, l'argomento analogico, l'argomento a pari, l'argomento a contrario, il dilemma, l'argomento di contraddizione, l'argomento per esempio.

Passando ai principali **accorgimenti oratori**, grande rilevanza rivestono, anzitutto, alcune figure retoriche in grado di conferire maggiore chiarezza e, dunque, efficacia agli argomenti esposti in requisitoria, tra le quali vanno menzionate certamente la metafora, il paragone, l'allegoria, la massima.

Inoltre, soprattutto nei processi complessi e nelle requisitorie particolarmente lunghe, ove l'attenzione del giudice tende inesorabilmente ad affievolirsi con il trascorrere del tempo, è molto efficace il ricorso ad alcuni accorgimenti utili a tenere desta l'attenzione dell'uditorio, quali la modulazione del tono della voce (crescente e decrescente), l'uso sapiente delle pause (subito dopo avere esposto o immediatamente prima di introdurre un argomento importante), l'uso dell'ironia, l'uso di iperboli, le ripetizioni di parole o concetti decisivi, l'uso dell'interrogazione, la vivacità dell'esposizione, l'uso di una gestualità idonea ad accrescere il messaggio comunicativo (gesti delle mani, espressioni del volto, posture del corpo).

Per le stesse ragioni, con tutta evidenza, il pubblico ministero dovrebbe evitare la pedissequa e noiosa lettura della requisitoria scritta, atteso che l'esposizione orale, per essere persuasiva, deve necessariamente suscitare anche interesse ed emozioni a chi ascolta.

Tanto le descritte tecniche argomentative, quanto gli illustrati accorgimenti oratori, si rivelerebbero inutili e privi di capacità persuasiva se il pubblico ministero, nell'accingersi ad esporre oralmente la sua requisitoria, non conoscesse o non ricordasse perfettamente gli atti del processo; sul punto appare ancora valido l'insegnamento attribuito a Marco Catone Censore, uno dei maestri dell'oratoria latina: "*rem tene, verba sequuntur*", l'importante è padroneggiare la materia del discorso, le parole seguiranno.

Ciò detto, il pubblico ministero dovrebbe sempre ricordare una cosa fondamentale: **il giudice non decide mai o quasi mai soltanto all'esito della discussione**, ma, al contrario, decide nel corso del processo, via via che avanzano le acquisizioni probatorie.

Ciò ha una **importante conseguenza**, ossia che la chiarezza espositiva e la persuasione argomentativa devono caratterizzare l'impostazione accusatoria **sin dalle fasi iniziali del processo e durante tutto il corso dell'istruttoria dibattimentale**:

**-capo di imputazione chiaro e preciso** (art. 417 comma 1 c.p.p. "*La richiesta di rinvio a giudizio contiene: ...b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge*"): il capo di imputazione, oltre a delimitare l'oggetto del processo, è il "biglietto da visita" del processo per il giudice, il quale, non conoscendo di regola alcun atto del procedimento, viene a contatto con la vicenda processuale anzitutto attraverso la lettura del capo di imputazione, che dunque deve contenere una ipotesi di accusa comprensibile, logica, completa in fatto e in diritto;

**-lista testi ben curata e con temi di prova specifici ed esplicitati** (art. 468 comma 1 c.p.p. "*Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate*

*nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame*): a ben vedere, l'esplicitazione chiara e precisa delle circostanze sulle quali i testi verranno esaminati costituisce, dopo l'imputazione, il primo importante passaggio argomentativo del processo, anche in questo caso rivolto principalmente al giudice, il quale, dovendo valutare l'ammissibilità delle prove richieste in correlazione con i fatti oggetto di imputazione, è proprio in questo momento che inizierà il progressivo procedimento di apprendimento dei fatti e delle prove che poi porrà a fondamento della decisione finale;

**-richieste di prova sintetiche, ma non di stile** (*art. 493 comma 1 c.p.p. "Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1" e comma 4 "Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari"*): è evidente che, rispetto al passato, non essendo più prevista "l'esposizione introduttiva" del pubblico ministero, il momento argomentativo è circoscritto alla schematica elencazione dei fatti da provare e dei relativi mezzi di prova richiesti; tuttavia è innegabile che in un dibattimento tendenzialmente orale come quello previsto dal nostro ordinamento, questo momento può e deve costituire l'occasione per il pubblico ministero di ribadire ed esplicitare ancora meglio i contenuti dell'imputazione e della lista testi già facenti parti del fascicolo per il dibattimento;

**-ordine di chiamata dei testi e delle produzioni documentali**: affinché l'istruttoria dibattimentale sia efficace e tale da consentire al giudice una comprensione agevole ed una assimilazione progressiva della vicenda processuale, le prove dichiarative e documentali introdotte nel processo devono avere uno sviluppo ordinato e ragionato, non casuale (preferibilmente per temi probatori progressivi e secondo un ordine dal generale allo specifico); ad esempio, in complessi procedimenti per corruzione, per associazione a delinquere, per traffico di sostanze stupefacenti, è di regola opportuno muovere dai testi di polizia giudiziaria, per poi ascoltare singoli testi sui temi di prova specifici; nei processi per rapina, per maltrattamenti, per violenza sessuale, è di regola preferibile iniziare con la deposizione della persona offesa e dei testimoni oculari o indiretti della vicenda, lasciando per ultimi i testi di polizia giudiziaria.

Ma se il giudice non decide mai o quasi mai soltanto all'esito della discussione, **allora la requisitoria è inutile?**

No, perché una requisitoria esauriente ed efficace incide sempre sulle decisioni finali del giudice, in quanto può costituire la conferma finale della decisione al quale il giudice è già in massima parte pervenuto, può contribuire a sciogliere alcuni dubbi che ancora residuano al giudice, può fornire soluzioni e argomenti al quale il giudice non aveva pensato.

Inoltre, nei processi complessi, nei quali la discussione può durare (e spesso dura) più udienze, la requisitoria ha una importanza decisiva nel percorso decisionale del giudice.

Ma vi è un ultimo elemento, decisivo, della persuasione, che i pubblici ministeri dovrebbero sempre ricordare: **la "credibilità" del persuasore**, essendo da tempo dimostrato che la disponibilità del destinatario del messaggio comunicativo a farsi persuadere è direttamente proporzionale alla stima e alla fiducia che il persuadendo ripone nel persuasore.

Il pubblico ministero (ma lo stesso vale per l'avvocato), oltre ad esserlo, deve anche essere percepito dal giudice come un professionista serio, capace, preparato, aggiornato, scrupoloso, leale e intellettualmente onesto.

In definitiva, il pubblico ministero deve avere una reputazione credibile, che si acquisisce nel tempo, agli occhi dei giudici e del foro, con la costante correttezza dei propri comportamenti, umani e professionali.

## 5. L'eventuale replica

Per tutto quello che si è detto sin qui, **va sfatato un mito: quello della inutilità della replica.**

Nei processi complessi la replica del pubblico ministero può essere molto utile, sotto un duplice profilo.

Anzitutto, perché **può costituire un ulteriore momento nel quale il pubblico ministero si confronta e argomenta sulle antitesi difensive** esplicitate dalle altre parti (o su quelle implicite che l'ascolto attento delle arringhe difensive può avere suggerito al pubblico ministero, che non ci aveva pensato prima).

In secondo luogo, perché **la replica può evidenziare le debolezze delle antitesi difensive e, soprattutto, gli eventuali vizi logici** (petizioni di principio, falsi sillogismi, ecc.) di ragionamenti apparentemente corretti, che ad un uditorio distratto o stanco potrebbero apparire convincenti (senza in realtà esserlo, perché in fondo privi di solidi basi logiche).

Ovviamente, per assurgere a questa funzione, la replica non deve essere meramente ripetitiva, come peraltro prescritto anche dal comma 4° dell'art. 523 c.p.p.: *“Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari”*.

Nei processi complessi, inoltre, per il pubblico ministero può avere anche un senso prevedere strategicamente, sin dall'inizio della discussione, di **riservare alla replica soprattutto l'approfondimento degli aspetti giuridici della vicenda oggetto del processo**, dopo avere incentrato la requisitoria prevalentemente nella esposizione completa dei fatti e delle relative prove (soprattutto di quelle non formate in dibattimento e dunque non percepite direttamente dal giudice: es. intercettazioni, es. incidente probatorio, es. documenti).

Per finire due ulteriori considerazioni.

La requisitoria e la eventuale replica si espongono in piedi, sia per rispetto del giudice quale istituzione, sia per la descritta efficacia persuasiva del discorso.

Infine, è buona regola, deontologica e di utilità processuale, che il pubblico ministero non si allontani dall'aula dopo la requisitoria e mentre parlano gli avvocati.